

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 350

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI,
PAIRE e SCOGNAMIGLIO PASINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1992

Liberalizzazione dell'attività giornalistica e abrogazione
delle norme che disciplinano l'ordinamento della profes-
sione di giornalista

ONOREVOLI SENATORI. - Il Partito liberale italiano è da sempre contrario a strutture di carattere corporativo il cui fine ultimo è, nella maggior parte dei casi, quello di garantire particolari vantaggi a chi già ne fa parte e di ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti all'esercizio di attività o professioni.

Un caso particolarmente pericoloso e negativo di ordinamento di carattere corporativo è quello dei giornalisti, che non a caso è oggetto di critiche ricorrenti. Già Luigi Einaudi, in alcuni suoi scritti del 1944 e 1945, esprimeva le sue riserve sull'ordine dei giornalisti, sottolineando l'assoluta illogicità e pericolosità di un organismo diretto ad assicurare «il corretto esercizio della professione»; infatti sosteneva Einaudi - e

noi ne condividiamo il pensiero - che «giornalisti sono tutti coloro che hanno qualcosa da dire o che semplicemente sentono di poter dire meglio o presentare meglio la stessa idea che gli altri dicono o presentano male».

In linea con l'intuizione einaudiana che definisce l'albo «un comico non senso», i liberali, presentando il presente disegno di legge, intendono liberalizzare l'attività di giornalista lasciando solo al magistrato ordinario il compito di tutelare i cittadini contro eventuali illeciti commessi attraverso la stampa od altri mezzi di comunicazione di massa.

A nostro giudizio, conservare ancora nel nostro ordinamento l'ordine dei giornali-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sti, anche dopo la realtà di concorsi inquinati che è emersa recentemente, significherebbe mantenere in vita una corporazione che ha come fine quello di garantire lo *status quo* a chi ne fa già parte, ostacolando l'accesso ai giovani veramente capaci.

Ricordiamo inoltre che il PLI, nell'ambito della proposta di legge presentata il 15 novembre 1976 (VII legislatura, atto Camera n. 763), «Riforma delle norme sulla stampa quotidiana», aveva già inserito (all'articolo 18) una norma specifica in tal senso, suscitando scandalo tra molti benpensanti; i liberali vennero tacciati, infatti, di attentare alla libertà di stampa, quando invece il nostro obiettivo era ed è esatta-

mente il contrario, cioè garantire la libertà di stampa anche attraverso la liberalizzazione totale della professione giornalistica.

L'inquietante episodio verificatosi di recente nell'ambito dell'ordine dei giornalisti ha portato nuovamente l'interesse dell'opinione pubblica sul problema, confermando la validità di quanto i liberali sostengono da anni. Pertanto presentiamo il presente disegno di legge con l'intento specifico di eliminare una struttura corporativa dannosa per la libertà di stampa e lesiva degli interessi dei giornalisti professionalmente validi e soprattutto degli interessi dei giovani di talento, che intendono svolgere attività giornalistica senza essere costretti a subire condizionamenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'attività giornalistica è libera; per il suo esercizio non è necessario alcun adempimento.

Art. 2.

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, ed il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 15 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1966, sono abrogati.